

COMUNE DI CARDINALE

(Provincia di Catanzaro)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **38** del Reg.

Data: **29/11/2013**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE, alle ore 17,20 nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si e' riunito il Consiglio Comunale;

Sono intervenuti i signori:

N°		PRESENTI	ASSENTI
1	Rag. Giuseppe MARRA	X	
2	Dott. Catuscia MAZZA	X	
3	Sig. Gerardo MARRA	X	
4	Sig. Gerardo FULCINITI	X	
5	Geom. Umberto MARRA	X	
6	Sig. Danilo STAGLIANO'	X	
7	Avv. Ivan POSCA		X

Così presenti n. **6** (SEI) consiglieri su **7** assegnati.

Assiste il Segretario Comunale Dott. CINZIA SANDULLI

Il Signor Rag. Giuseppe MARRA, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del predetto T.U. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali;
- la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali (comma 4-quater dell'articolo 10 del D.L. n. 3572013, capoverso n. 1 della lettera b di tale comma), di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, precedentemente differito al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
- il comunicato del Ministero dell'Interno 14 giugno 2013 relativo al termine di cui sopra;

VISTO l'art.8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2013;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P., ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VISTE le sentenze di Cassazione Civile n. 2555/2002, 18550/2003, 11175/2004, 4304/2005, 5474/2009, 19481/2009 e 14427/2010 in cui viene ribadita la compatibilità di un canone concessorio applicato su bene demaniale con il tributo/canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio, in considerazione della funzione di corrispettivo quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico o gravato da pubbliche servitù, può in alcuni casi essere determinata tenendo conto delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze, del vantaggio economico ritraibile dalla concessione e del valore economico della concessione o autorizzazione, ovvero, in altri casi, in considerazione che il canone rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente locale sul bene oggetto della concessione, la sua entità e determinazione può avvenire senza alcuna relazione con gli anzi citati parametri;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio e di approvare il relativo regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dal Responsabile dell'area tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Introduce brevemente il punto il Sindaco, il quale cede la parola al consigliere Marra Umberto. Quest'ultimo dà lettura di un documento, nel quale tra l'altro sono indicate le tariffe che si andranno ad applicare a titolo di concessione di canone non ricognitorio.


Voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse, il canone concessorio non ricognitorio.
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio", allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale dello stesso, composto di n. 10 articoli;
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica affinché provveda agli adempimenti previsti.

COMUNE DI CARDINALE

PROV. DI CATANZARO



Dalbono C.C. no 38 DEL 29.11.2013

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO
- ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO
- ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO
- ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI
- ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 8 - RIMBORSI
- ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ALLEGATO 1 - TARIFFE.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

- 1) Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Cardinale descritte al successivo punto 4) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Cardinale esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- 2) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 3) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 4) Tipologie di occupazione soggette al canone:
- 1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa – Obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico.**
- a) *Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica;*
 - b) *Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua e teleriscaldamento;*
 - c) *Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;*
 - d) *Cisterne, serbatoi, pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico o di aree private gravate da servitù di uso pubblico con riferimento a condutture o utilizzi di cui ai punti a) e b);*
 - e) *Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;*
 - f) *Tralicci di elettrodotto.*
- 2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:**
- a) *Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili:*
 - *fino a 30 mq di base*
 - *da 31 mq a 60 mq di base*
 - *oltre 61 mq*

ART. 3 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2) Per le occupazioni già in essere al 01.01.2013, in funzionario responsabile di cui all'art. 9, provvederà a richiedere apposita dichiarazione al fine della determinazione la base imponibile.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Cardinale per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
- 2) La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'euro.
- 3) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato "1", e decorrono dal 1° gennaio 2013.
- 4) Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 5) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5

PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 2) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
- 3) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7
RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
- 3) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8
RIMBORSI

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
- 2) Non si eseguono rimborsi per importi inferiori complessivamente ad euro 30,00.

ART. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) Il pagamento del canone dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 4) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1

TARIFFE

dal 1° gennaio 2013
(per tipologie di concessioni)

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa – Obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico.

a) *Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica*.....€ 2,00 al metro

b) *Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua e teleriscaldamento*.. € 4,00 al metro

c) *Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili*:.....€ 3,00 al metro

d) *Cisterne, serbatoi, pozzi, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico o di aree private gravate da servitù di uso pubblico con riferimento a condutture o utilizzi di cui ai punti a), b), c)...*€ 20,00 al metro quadrato

e) *Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate*.....€ 20,00 cadauno

f) *Tralicci di elettrodotto*..... € 300,00 cadauno

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:

a) *Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili:*

fino a 30 mq di basecanone annuo fisso € 10.000,00


da 31 mq a 60 mq di basecanone annuo fisso € 15.000,00

oltre 61 mqcanone annuo fisso € 22.000,00

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta di delibera della Giunta Comunale ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio", il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE. -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio NISTICO'





88062 PROVINCIA DI CATANZARO
Cod. Fisc. 00297900797

Tel. 0967/93051 Fax 0967/939928

~~0967/93051~~

E - mail comune.cardinale@libero.it


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
NON RICOGNITORIO.

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e del d.lgs. n. 174/2012 la sottoscritta Responsabile del servizio
finanziario esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Cardinale 21/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ.
Antonietta PELAGGI


Antonietta PELAGGI

Tel. 0967/93051 Fax 0967/939928

Numero Verde 800 291603

E - mail comune.cardinale@libero.it

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____ PER APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO.

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e relativa all'oggetto;

VISTO l'art. 239 del decreto Legislativo n. 267/2000;



VISTO il D.L. n. 174/2012;

ESPRIME SULLA PRESENTE PROPOSTA

PARERE FAVOREVOLE.

Cardinale 21/11/2013

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Giuseppina Lupusella



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

(F.to Rag. Giuseppe Marra)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(F.to Dr. Cinzia Sandulli)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi 15 DIC. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n°267..

IL MESSO COMUNALE
f.to come originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Cinzia Sandulli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, a decorrere dal _____, in quanto:

/ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

/ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Cinzia Sandulli)

/ E' copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cinzia Sandulli)

